

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 APRILE 2004

Presidenza del presidente PEDRIZZI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE:	Pag. 3, 5
ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3
BRUNALE (DS-U)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01469, presentata dal senatore Brunale e da altri senatori.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione 3-01469, di cui è primo firmatario il senatore Brunale, dopo aver premesso che è in corso un'inchiesta della magistratura volta ad accertare le responsabilità di oltre 100 promotori della Banca Fideuram, appartenente al gruppo San Paolo-IMI, si chiede quali iniziative siano state assunte per esercitare il massimo controllo sui reati di riciclaggio e sui flussi finanziari illegali.

Con riferimento all'indagine nei confronti dei promotori finanziari, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha comunicato che le indagini avrebbero avuto inizio con la segnalazione effettuata dalla Consob stessa, risalente al luglio 2001, alla procura della Repubblica di Firenze. Infatti, presso quest'ultima era in corso un'indagine nei confronti di promotori finanziari di altro intermediario, in relazione a fattispecie analoghe, per un'ipotesi di violazione della normativa in materia di riciclaggio di capitali, che sarebbe stata posta in essere con il concorso di un anonimo promotore operante per conto della locale filiale di Banca Fideuram.

La Consob, per quanto di competenza, ha prontamente adottato le opportune iniziative, tenuto conto che essa segnala alla competente autorità giudiziaria le ipotesi di fatti penalmente rilevanti di cui abbia notizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Sulla base delle notizie ulteriormente assunte, risulterebbero indagate 106 persone, di cui 98 promotori finanziari o funzionari operanti o che avevano operato per società del gruppo Fideuram.

Per quanto concerne la distribuzione geografica relativa all'area di operatività dei promotori indagati, la stessa riguarderebbe dieci Regioni. Tutti i promotori sarebbero indagati per abusivismo finanziario, ai sensi dell'articolo 166 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), mentre un promotore sarebbe specificatamente indagato, oltre che per abusivismo, anche per ipotesi di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale.

La Consob ha precisato, inoltre, che la rilevanza della vicenda costituisce motivo di particolare attenzione da parte dell'istituto e che ne seguirà l'evoluzione per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Per quanto concerne, poi, le iniziative intese ad esercitare azioni di controllo in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, nonché sui flussi finanziari illegali, si fa presente che il decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 409 del 23 novembre 2001, all'articolo 17 prevede l'applicabilità delle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette introdotte dalla legge n. 197 del 5 luglio 1991 e di tutte le altre disposizioni in materia penale di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Sono, pertanto, pienamente operativi i presidi antiriciclaggio dettati dalle norme specifiche, all'applicabilità delle quali la legge non ammette deroghe.

Si precisa, inoltre, che con il decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004 i citati obblighi sono stati estesi anche ad altri soggetti e categorie professionali le cui attività sono potenzialmente utilizzabili per il transito di capitali provenienti da attività illecite e per il loro riciclaggio. In tal modo è stato ulteriormente rafforzato il sistema di prevenzione e di contrasto al fenomeno.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, in premessa rilevo anch'io l'opportunità di attendere l'esito delle indagini in corso di svolgimento da parte della magistratura.

Pur ringraziando il Governo per la tempestività della risposta, devo dichiararmi non soddisfatto della stessa, in quanto è chiara ed esaustiva solo con riferimento a due dei quesiti posti, mentre non contiene indicazioni rispetto ai rimanenti quesiti. Nell'interrogazione da me presentata insieme ad altri colleghi si chiede infatti di conoscere anche quali siano le risultanze dell'ispezione promossa nei mesi scorsi dalla Banca d'Italia – così da capire come questa abbia svolto le sue funzioni di controllo – presso la banca Fideuram, nonché quali iniziative il Governo abbia assunto al fine di esercitare il massimo controllo in materia di reati di riciclaggio durante il periodo di vigenza della normativa concernente il rientro dei capitali dall'estero.

La risposta non fornisce alcuna informazione neppure rispetto alla circostanza per cui l'attività illecita dei promotori finanziari della Banca Fideuram si sarebbe svolta, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, in molte Regioni italiane (almeno dieci) e parte del denaro raccolto sarebbe stata trasferita all'estero avvalendosi delle strutture di una banca svizzera dello stesso gruppo. Successivamente, parte di tali capitali sarebbe stata riciclata usufruendo dei benefici introdotti dalla normativa istitutiva del cosiddetto «scudo fiscale». Vorremmo sapere se corrisponde al vero il fatto che, utilizzando la complicità compiacente di alcuni funzionari di quella banca, sia stato retrodatato l'arrivo dei capitali per usufruire dei benefici della normativa sul rientro dei capitali dall'estero. Noi a suo tempo avevamo criticato aspramente tale normativa, ritenendo che si sarebbe comunque prestata ad un utilizzo improprio al fine di riciclare somme di provenienza illecita. Vorremmo sapere se i nostri motivi di preoccupazione risultano confermati da questa vicenda o se invece – come

peraltro ci era stato assicurato – la normativa in questione non può prestarsi ad un utilizzo improprio a fini di riciclaggio.

Per le considerazioni che ho esposto, concludo dichiarandomi insoddisfatto per il contenuto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, TURCI, MACONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nelle pagine economiche e finanziarie dei principali quotidiani italiani di mercoledì 10 marzo 2004 è apparsa la notizia di un'inchiesta della magistratura volta ad accertare le responsabilità di oltre 100 promotori di Banca Fideuram del gruppo San Paolo-IMI che, a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e condotta dalla Guardia di finanza, risulterebbero aver raccolto e manovrato illegalmente capitali frutto di evasione fiscale e di usura;

tale attività illecita si sarebbe svolta in almeno 12 regioni italiane ed il flusso di denaro raccolto sarebbe stato, nel tempo, spostato all'estero appoggiandosi alle strutture della banca svizzera dello stesso gruppo e, successivamente, parte di questi capitali sarebbe stata riciclata utilizzando la legge del cosiddetto «scudo fiscale» con la complicità di compiacenti funzionari della banca, che avrebbero retrodatato l'arrivo dei capitali per poter usufruire dei benefici della normativa sul rientro dei capitali dall'estero;

le indagini sarebbero state condotte con la piena collaborazione della CONSOB;

nei mesi scorsi la Banca d'Italia ha condotto un'ispezione presso la Banca Fideuram;

anche in questo ultimo accadimento le barriere preventive «anticrimine» dei controlli aziendali e della supervisione delle varie istituzioni di vigilanza in materia sarebbero state superate con una certa facilità, a dimostrazione della loro intrinseca fragilità;

il moltiplicarsi di scandali finanziari sta arrecando danni rilevanti al sistema economico, al risparmio e alla fiducia dei risparmiatori;

questi fatti convalidano anche le critiche che da molte parti furono rivolte a suo tempo alla legge dello «scudo fiscale», in quanto essa si prestava ad essere utilizzata per riciclare capitali frutto di evasione fiscale e anche di più gravi reati connessi alla criminalità economica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali iniziative abbia assunto la CONSOB relativamente ai reati denunciati;

quali risultanze siano scaturite dall'ispezione promossa nei mesi scorsi dalla Banca d'Italia presso la Banca Fideuram;

quali iniziative il Governo abbia assunto al fine di esercitare il massimo controllo in materia di reati di riciclaggio durante il periodo di vigenza della normativa concernente il rientro dei capitali all'estero;

quali iniziative il Governo intenda assumere per esercitare un controllo effettivo sui flussi finanziari illegali.

(3-01469)

